

LEGGE N.148/2011 E LEGGE N.183/2011

Riforma degli ordini e società tra professionisti

Non ci muoviamo più nel campo delle ipotesi. I principi di riordino degli Ordini sono scritti in due Leggi dello Stato. È bene avere chiaro i passaggi della riforma e allenarsi a riconoscere le vere novità. Una di queste è la possibilità di costituire società tra professionisti. Cominciamo col fare chiarezza su un punto: non è prevista nessuna abolizione degli Ordini.

di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

Gli ordinamenti professionali saranno riformati con un atto del Quirinale. Sarà, infatti, un decreto del Presidente della Repubblica a suggerire l'adozione del regolamento governativo di riforma, i cui principi sono già scritti in due leggi dello Stato: la manovra d'agosto e la legge di stabilità. Si tratta di leggi che hanno già assorbito le raccomandazioni estive dell'Antitrust, nella persona dell'ex Garante **Antonio Catricalà**, oggi Sottosegretario di quel Governo cui spetterà dare il via libera al riordino. Quando il regolamento/dpr entrerà in vigore (il Governo vorrebbe che fosse ad agosto 2012), le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abrogate. È chiaro che

gli Ordini sono chiamati ad assumere un ruolo rilevante nei confronti dello Stato e che il nostro ordinamento si è già ampiamente "autoriformato".

TUTTO È PERMESSO?

Un principio generale introdotto dalla manovra estiva è che "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge". Il principio sarà applicato senza modificare la Costituzione, da Comuni, Province e Regioni come "principio fondamentale per lo sviluppo economico", per attuare "la piena tutela della concorrenza tra le imprese".

► Il principio non troverà applicazione nell'ordinamento veteri-

nario in quanto l'interesse pubblico prevale sulla regola del "tutto è permesso". Non sono eliminabili disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana e la conservazione delle specie animali e vegetali.

LIBERTÀ D'ESERCIZIO

Dovrà essere garantito che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. L'accesso è libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

► Nessuna norma dell'ordinamento veterinario limita la libertà di esercizio a soggetti in possesso di abilitazione di Stato, né stabilisce limiti geografici o quantitativi a singoli professionisti o ad aggregazioni profes-

sionali. Benché l'Antitrust non abbia mai fatto mistero di non dividerne la ratio, non si leggono espliciti riferimenti al numero programmato ai corsi di laurea: il principio di libertà d'esercizio appare teso a descrivere una situazione post-abilitazione.

ABILITAZIONE DI STATO

L'abilitazione di Stato, prevista dall'articolo 33 della nostra Costituzione, non è in discussione. La riforma rispetterà il dettato costituzionale: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale".

➤ *Nessuna norma dell'ordinamento veterinario sarà modificata.*

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Un altro principio di riforma è la previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente, predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (Ecm). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale, che dovrà integrare tale previsione.

➤ *Nulla cambia per il nostro Codice Deontologico che risulta già adeguato al principio dell'obbligo*

di aggiornamento e alla relativa potestà disciplinare dell'Ordine.

TIROCINIO

Fra i principi di riforma figura anche la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione.

➤ *La Fnovi non dovrà disporre alcun adeguamento. In primo luogo, perché nell'ordinamento veterinario il tirocinio è esclusivamente inteso come tirocinio universitario, finalizzato al conseguimento della laurea; in secondo luogo perché è il dettato di legge stesso ad escludere il coinvolgimento delle professioni sanitarie nella materia.*

TARIFFE E COMPENSI

Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

➤ *Nulla cambia in fatto di tariffe veterinarie: per effetto della Legge di stabilità la possibilità -tem-*

poraneamente reintrodotta dalla manovra d'agosto- di pattuire compensi prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche andando al di sotto di esse, è definitivamente abrogata. Vigge la Legge Bersani, la quale tuttavia trova applicazione solo alle prestazioni rese in regime libero professionale e non alle prestazioni rese nell'ambito del Ssn o in convenzione con esso. Inoltre le tariffe professionali (studio indicativo dei compensi redatto dalla Fnovi) continuano a trovare applicazione in sede giudiziaria e nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La vera novità per il nostro ordinamento riguarda l'obbligo di pattuizione scritta.

POLIZZA RC PROFESSIONALE

A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

➤ *È questa una novità per l'ordinamento veterinario.*

PUBBLICITÀ

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializ-

zazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

► *Nulla cambia per il nostro Codice Deontologico e per il nostro ordinamento.*

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

A preoccupare è invece la regolamentazione delle forme societarie, soprattutto se il mondo dei professionisti, ed il loro mercato, verrà aperto ai grandi gruppi economici. Le società tra professionisti sono previste dalla legge di stabilità, pubblicata il 14 novembre. Viene consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Entro maggio del 2012, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotterà un regolamento su alcuni aspetti della riforma societaria: definizione dei criteri e delle modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; designazione del socio professionista compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente; partecipazione ad una società incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

► *La previsione di società miste con soci di capitale maggioritari (presenti con la loro maggioranza negli organi di amministrazione delle società) rappresenta un gravissimo rischio per le professioni. Una simile prospettiva promette di trasformare i professionisti in dipendenti della società controllata dall'associazione professionale. Senza possibilità di scelta od opinione, vincolati a condizioni retributive che verranno determinate da altri, privi di qualunque garanzia e di futuro. ●*

FATRO - la più ampia gamma di vaccini contro la Malattia di

AUJESZKY

e l'INFLUENZA SUINA

AD live-SUIVAX®

Vaccino vivo attenuato delecto
contro la Malattia di Aujeszky



AUJESZKY A SUIVAX® gI-

Vaccino inattivato contro la Malattia di Aujeszky (gI-)
adsorbito su gel di idrossido di alluminio



AUJESZKY OIL SUIVAX® gI-

Vaccino inattivato contro la Malattia di Aujeszky (gI-)
in emulsione oleosa



AUJINFLU SUIVAX®

Vaccino inattivato contro la Malattia di Aujeszky e
l'influenza dei suini



FLUEN-SUIVAX®

Vaccino inattivato contro l'influenza
dei suini



FATRO - Vaccini Suini

100%
Made in Italy



la salute animale per la salute dell'uomo

FATRO - Industria Farmaceutica Veterinaria - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051 8512711 - Fax 051 8512714 - www.fatro.it - e-mail: info@fatro.it